

**PROPOSTA DI REVOCA DELLA DELIBERA DEL 9 GIUGNO 2009 RELATIVA  
ALL'AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE E  
PROPOSTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, al fine di esaminare e approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie M&C S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

Vi ricordiamo che la Società possiede attualmente n. 66.754.352 azioni proprie, pari al 14,078% del Capitale Sociale.

Il Vostro Consiglio ritiene opportuno proporre l'assunzione di una nuova delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie M&C S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, con le conseguenti facoltà di disporre delle azioni proprie possedute, al fine di ampliarla e renderla più compatibile con le esigenze della Società nonché adeguarla alle vigenti disposizioni normative.

Si rende, in particolare, opportuno prevedere l'utilizzo delle azioni proprie quale mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie, introducendo la facoltà di poterle concedere in garanzia su debiti propri di M&C S.p.A. o di società direttamente o indirettamente controllate nonché, laddove necessario, assegnarle, venderle, conferirle (in capitale o altrimenti) a società direttamente o indirettamente controllate, allo scopo di ottenere le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di progetti di qualsivoglia natura nell'interesse della Società e del Gruppo.

Tale proposta è basata sulle seguenti motivazioni:

- adempiere gli obblighi derivanti da eventuali piani di *stock option* o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di M&C o delle controllate (direttamente o indirettamente), nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare sia come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, sia quale strumento di garanzia su debiti propri di M&C S.p.A. o di società direttamente o indirettamente controllate ovvero mediante assegnazione, vendita, conferimento (in capitale o altrimenti) a società direttamente o indirettamente controllate nonché sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato;
- cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
- per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

Per quanto concerne l'acquisto di azioni proprie, si premette che le relative operazioni non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni acquistate.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, è richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno stesso dell'Assemblea, e per l'acquisto di un numero massimo di n. 28.077.567 di azioni M&C S.p.A., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, come segue:

- A. potranno essere acquistate massime n. 28.077.567 di azioni ordinarie, tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite società direttamente o indirettamente controllate, la totalità delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di M&C S.p.A.. Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore del 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati in mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016;
- B. l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure (b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

Segnaliamo che la delibera Vi viene così sottoposta per disporre della massima flessibilità operativa, ma non sono attualmente previste operazioni di acquisto di azioni proprie, né di permuta o di vendita al pubblico mediante emissioni di American Depositary Receipt o titoli simili.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione esistente e di assumere la seguente nuova delibera:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:*

- *considerate le proposte del Consiglio di Amministrazione;*
- *avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dell'art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999, dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052;*
- *preso atto che, alla data odierna, la Società possiede n. 66.754.352 azioni proprie;*

*d e l i b e r a*

- 1) *di revocare la delibera di autorizzazione a disporre delle azioni proprie assunta in data 9 giugno 2009;*
- 2) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente con facoltà di subdelega, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, l'acquisto di azioni M&C S.p.A. come segue:*

- *potranno essere acquistate massime n. 28.077.567 di azioni ordinarie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite società direttamente o indirettamente controllate, la totalità*

*delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di M&C S.p.A..*

- *il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore del 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati in mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052;*
- *l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D. Lgs n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente:*
  - (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;*
  - (b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
  - (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa;*
  - (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni*

*contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob nonché ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 596/2014;*

- 3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita – anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati – in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate (direttamente o indirettamente) ai quali le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;*
- 4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a disporre – senza limiti o vincoli di tempo – delle azioni proprie, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni e mediante costituzione in garanzia di debiti propri della Società o di società direttamente o indirettamente controllate oppure mediante assegnazione, vendita, conferimento (in capitale o altrimenti) a società direttamente o indirettamente controllate e, più in generale, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli simili), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, ad un prezzo non inferiore a euro 0,01 per azione;*
- 5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla “riserva azioni proprie”,*

*conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi”.*

Milano, 17 gennaio 2018

Il Consiglio di Amministrazione